

Imposizione in Svizzera dei lavoratori non residenti

Inquadramento fiscale dei lavoratori (trans)frontalieri italo-svizzeri

Martedì 3 marzo 2026, 14.00-17.30

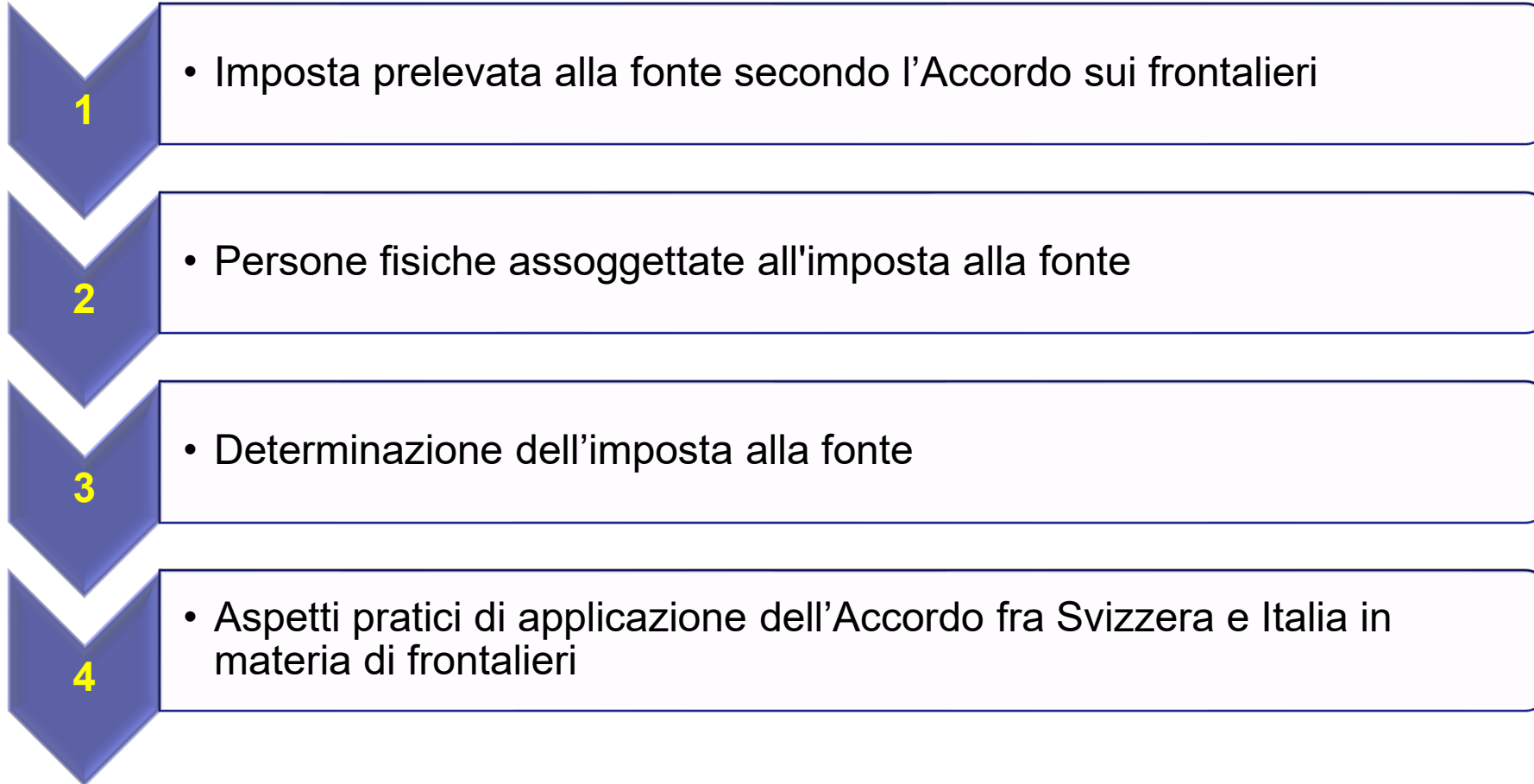
Samuele Vorpe

Responsabile del Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI

Michele Scerpella

Capoufficio delle imposte alla fonte e del bollo della Divisione delle contribuzioni

Sommario



Imposta prelevata alla fonte secondo l'Accordo sui frontalieri

Nuovi frontalieri

art. 3

- Nuovo frontaliere è colui che ha iniziato a lavorare per un datore di lavoro svizzero dall'entrata in vigore dell'Accordo (17 luglio 2023)
- Stato dell'occupazione trattiene l'80% dell'imposta alla fonte calcolata in base al suo diritto interno
- Imposizione concorrente nello Stato di residenza ed eliminazione della doppia imposizione

Vecchi frontalieri

art. 9

- Vecchio frontaliere è colui che ha lavorato per un datore di lavoro svizzero tra il 31 dicembre 2018 e il giorno prima l'entrata in vigore dell'Accordo (17 luglio 2023)
- Stato dell'occupazione trattiene il 100% dell'imposta alla fonte calcolata in base al suo diritto interno
- Imposizione esclusiva nello Stato dell'occupazione con rimborso del 40% ai Comuni italiani di frontiera fino al 31 dicembre 2033

Ai sensi dell'ALC per ottenere il permesso di lavoro il frontaliere deve rientrare almeno una volta alla settimana al proprio domicilio (artt. 28 e 7 par. 1 Allegato I ALC)

Imposta prelevata alla fonte secondo l'Accordo sui frontalieri

Definitività dell'imposta per i frontalieri

art. 3 par. 3 Accordo frontalieri e protocollo di modifica

artt. 5 lett. a^{bis} LIFD e 4 lett. a^{bis} LT

- Imposizione alla fonte nello Stato in cui l'attività lucrativa dipendente viene svolta fisicamente
- Possibile svolgere telelavoro per un massimo del 25%
- Qualsiasi altro metodo di imposizione è escluso

Interpretazione

Cifra 3 dello scambio di lettere tra Svizzera e Italia allegato all'Accordo frontalieri

- Lo scambio di lettere tra i due Governi conferma che l'imposta alla fonte è l'unico metodo d'imposizione applicabile ai lavoratori frontalieri e, per la Svizzera, l'art. 99a LIFD non è applicabile
- Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta per i quasi residenti è esclusa!

Correzione della tariffa per prassi?

artt. 99 LIFD e 109 cpv. 4 LT

Messaggio n. 8329 del 20 settembre 2023, p. 9

- Nessuna correzione della tariffa d'imposta a posteriori per tener conto di deduzioni supplementari
- Tuttavia, in Ticino solo per i «vecchi» frontalieri è possibile, se adempiono i requisiti dei quasi residenti, richiedere le deduzioni per alimenti, terzo pilastro A e riacquisti del secondo pilastro attraverso una correzione della tariffa

Persone fisiche assoggettate all'imposta alla fonte

Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale in Svizzera

artt. 3 LIFD e 2 LT
artt. 91-101 LIFD
artt. 110-120 LT

- Assoggettamento illimitato
- Lavoratori (dipendenti) stranieri senza permesso di domicilio (permesso C), di regola con permesso di dimora (permesso B)
- Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria (*) e su richiesta

Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera

artt. 5 lett. a LIFD e 4 lett. a LT
artt. 91-101 LIFD
artt. 110-120 LT

- Assoggettamento limitato per i cd. «*residenti fiscali all'estero*» (fino al 2024 la legge prevedeva in luogo dei «*residenti fiscali all'estero*» la nozione di «*frontalieri, dimoranti settimanali e dimoranti di breve durata domiciliati all'estero*»)
- Si tratta di lavoratori dipendenti (di regola con permesso G), artisti, sportivi, conferenzieri, amministratori, creditori ipotecari, beneficiari di prestazioni di previdenza derivanti da un rapporti di diritto pubblico, beneficiari di prestazioni provenienti da istituzioni di previdenza di diritto privato e lavoratori di un'impresa attiva nel trasporto internazionale
- Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta (quasi residenti)

(*) Il reddito da attività lucrativa dipendente supera i fr. 120'000 lordi annui oppure si dispongono di altri proventi non assoggettati all'imposta alla fonte per importi superiori ad almeno fr. 3'000 di reddito imponibile in Svizzera o fr. 200'000 di sostanza

Persone fisiche assoggettate all'imposta alla fonte

«Dimoranti»

di regola stranieri con
permesso B

Lavoratori stranieri *con
domicilio o dimora
fiscale* in Svizzera

art. 104 ss. LT
artt. 83 ss. LIFD

«Residenti fiscali esteri»

di regola permessi B/G/L

Lavoratori *senza domicilio o
dimora fiscale* in Svizzera
artt. 110 ss. LT e 91 ss. LIFD

«Frontalieri fiscali»

Accordo sui
frontalieri

Persone fisiche assoggettate all'imposta alla fonte

Matrimonio, divorzio, separazione di fatto o legale

art. 12 cpv. 1 lett. b OIFo
art. 10 cpv. 1 lett. b RFLT
art. 13 cpv. 2 OIFo
art. 11 cpv. 2 RFLT

- In caso di matrimonio con un cittadino svizzero o titolare di un permesso di domicilio (*permesso C*), l'assoggettamento all'imposta alla fonte cessa (poiché sostituito da quello ordinario) il mese successivo a quello del matrimonio
- Per l'intero periodo fiscale vi è la tassazione ordinaria e il computo dell'imposta prelevata alla fonte senza interessi
- In caso di divorzio o separazione, il lavoratore straniero è assoggettato all'imposta alla fonte dal mese successivo
(*a meno che nel frattempo non abbia ottenuto un permesso di domicilio*)

Permesso C o naturalizzazione

art. 12 cpv. 1 lett. a OIFo
art. 10 cpv. 1 lett. a RFLT

- L'assoggettamento all'imposta alla fonte viene sostituito da quello ordinario dall'inizio del mese successivo a quello durante il quale il lavoratore ha ottenuto il permesso di domicilio oppure la nazionalità svizzera
- Per l'intero periodo fiscale tassazione vi è la ordinaria e il computo dell'imposta prelevata alla fonte

Determinazione dell'imposta alla fonte: in generale

Determinazione del salario

- Il periodo fiscale corrisponde all'anno civile
- Il datore di lavoro trattiene l'imposta, mese per mese, con riferimento alla rispettiva tabella di calcolo, tenendo in considerazione il presunto reddito lordo dell'anno intero
- L'aliquota definitiva e la relativa imposta realmente dovuta sono poi determinate alla fine dell'anno (nell'ambito della trattenuta del mese di dicembre), rispettivamente alla fine del rapporto di lavoro, tenendo in considerazione il reddito complessivo lordo di tutto l'anno

Modifiche nel corso dell'anno

- Ai fini dell'imposizione e dell'aliquota applicabile è determinante la situazione personale del contribuente al momento del pagamento, del versamento, della nascita del credito o della compensazione della prestazione imponibile
- Eventuali modifiche vengono considerate a partire dal mese successivo a quello durante il quale si è verificato l'evento

Determinazione dell'imposta alla fonte: tariffe

Principi

*artt. 85 LIFD e 106 LT
art. 1 cpv. 1 e Allegato
OIFo*

- Le tariffe sono costruite secondo le aliquote d'imposta sul reddito delle persone fisiche
- Le aliquote delle imposte federale, cantonali e comunali sono incluse nelle tariffe d'imposta alla fonte
- L'onere fiscale degli stranieri tassati alla fonte non dovrebbe divergere da quello delle persone tassate ordinariamente
- Vi sono diversi tariffari applicabili

Struttura delle tariffe

*art. 2 cpv. 3 OIFo
art. 40 cpv. 3 LIFD
art. 1 RFLT
art. 50 cpv. 3 LT*

- All'interno dei tariffari, l'Amministrazione federale delle contribuzioni e i Cantoni allestiscono le singole tariffe in modo corrispondente alle deduzioni e alle tariffe applicabili all'imposta sul reddito
- Per il Ticino si devono considerare le aliquote previste dagli artt. 36 LIFD e 35 LT e per la determinazione dell'aliquota, i proventi periodici sono calcolati su un anno

Determinazione dell'imposta alla fonte: tariffe

art. 1 cpv. 1 OIFo; art. 107 cpv. 1 lett. b LT; art. 110 cpv. 5 lett. b LT

A

- Persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento («*persone sole*»)

B

- Coniugi e partner registrati non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa («*persone coniugate con un solo reddito*»)

C

- Coniugi e partner registrati non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un'attività lucrativa («*persone coniugate con doppio reddito*»)
- Reddito del coniuge all'estero stimato ai base a dati statistici per definire l'aliquota (fr. 69'300 annui pari a fr. 5'775 mensili)

D

- Persone che ricevono prestazioni ai sensi dell'art. 18 cpv. 3 LAVS

E

- Redditi che sottostanno alla procedura d'imposta semplificata

Tabella F non c'è più

Determinazione dell'imposta alla fonte: tariffe

art. 1 cpv. 1 OIFo; art. 107 cpv. 1 lett. b LT; art. 110 cpv. 5 lett. b LT

G

- Persone assoggettate all'imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi che non sono versati tramite il datore di lavoro

H

- Persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono («*famiglie monoparentali*»)

L, M, N, O, P e Q

- Frontalieri tedeschi sottoposti alla CDI CH-D

R, S, T, U e V

- «Nuovi» frontalieri italiani ai sensi dell'Accordo fiscale del 23 dicembre 2020 (imposizione all'80%) (*)

**Momento
determinante**

art. 2 OIFo

- Determinante è la situazione al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile. Le modifiche si considerano dal mese successivo (ad es. numero dei figli, matrimonio)

(*) Per i «vecchi» frontalieri si applicano le tabelle della slide precedente

Determinazione dell'imposta alla fonte: deduzioni

artt. 85 cpv. 2 LIFD e 107 cpv. 2 lett. c LT

Principio

- Per garantire una certa parità di trattamento tra le diverse categorie di contribuenti, le tariffe d'imposta alla fonte includono un dato numero di correttivi

Deduzioni per contributi di legge

- Deduzione contributi obbligatori (AVS/AI/IPG), previdenza professionale, AI e assicurazione contro gli infortuni non professionali

Deduzioni professionali e generali

- Si tiene conto di importi forfettari per le spese professionali, i premi assicurativi e doppio reddito dei coniugi
- Escluse altre deduzioni ad eccezione dei «quasi residenti» che richiedono la tassazione ordinaria ulteriore

Deduzioni sociali

- Deduzione degli oneri familiari

Determinazione dell'imposta alla fonte: deduzioni

art. 12 cpv. 2 del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2025

Contributi AVS / AI / IPG	5.30%	del salario lordo
Contributi AD	1.10%	- del salario lordo fino a - fr. 148'200 (massimo fr. 1'630.20)
Contributi AINP	1.00%	del salario lordo (massimo fr. 1'482)
Contributi alla previdenza professionale (secondo pilastro)	4.50%	del salario lordo (massimo fr. 40'824)
Deduzione per premi assicurativi e interessi sui capitali a risparmio	1.50% 2.00% 2.25% 2.50%	- del salario lordo per le persone sole (massimo fr. 5'500) - del salario lordo per i coniugi (massimo fr. 10'900) - del salario lordo per i coniugi con 1 figlio (massimo fr. 10'900) - del salario lordo per i coniugi con 2 figli o più (massimo fr. 10'900)
Deduzione per spese professionali (spese di trasporto, per pasti fuori domicilio e per le altre spese necessarie alla professione)	fr.4'600 fr.8'200	- per i contribuenti con un solo reddito - per i contribuenti coniugati con doppio reddito
Deduzione per coniugi con doppio reddito	fr.8'100	
Deduzione per figli	fr. 11'500	per figlio

Determinazione dell'imposta alla fonte: imposta dovuta

Reddito lordo

- ./.
 - ./.
 - ./.
 - ./.
- | | |
|--|--------------|
| Contributi ordinari AVS/AI, LPP, IPG, AD, AINP | |
| Spese professionali | (art. 25 LT) |
| Premi di assicurazione | (art. 32 LT) |
| Deduzioni per figli | (art. 34 LT) |

Reddito effettivo che viene assoggettato all'imposta alla fonte

Attenzione: nell'aliquota applicabile al reddito lordo si tengono già in considerazione queste deduzioni

Aspetti pratici di applicazione dell'Accordo fra Svizzera e Italia in materia di frontaliere

Trasmissione dei dati da parte del datore di lavoro

Obbligo di trasmissione in formato elettronico

Modalità attiva

Immissione manuale dei dati nell'applicativo Ifonte

Oppure:

Swissdec 5.0

Trasmissione **completa** dei dati in modo automatico tramite software salariale

Trasmissione in forma elettronica dei dati da parte del datore di lavoro

Dati supplementari richiesti ai datori di lavoro

«Validità dal»

richiesto solo per lavoratori in possesso di un permesso G, notifiche oppure cittadini svizzeri **con residenza in Italia**

Solo per i frontalieri oggetto di scambio dati

Codice fiscale

Luogo di nascita

Assistenza all'utente da parte dell'applicativo Ifonte

Per la corretta classificazione dello statuto del dipendente frontaliere con domicilio/residenza in Italia è fondamentale che il campo legato alla validità del permesso di lavoro (campo denominato «Validità dal») sia correttamente popolato

N. controllo:

Dati anagrafici | Indirizzo | Stato civile | Coniuge/Partner registrato | Convivente | Figli | Dati professionali | Dati ITA | Osservazioni e salvataggio

DATI ANAGRAFICI

Cognome	Nuovo *	
Nome	Accordo *	
Data nascita	09.02.1975 [gg.mm.aaaa] *	
Sesso	☒ Maschile ☐ Femminile *	
Permesso	G (Frontaliere) *	
Validità dal	20.07.2023 [gg.mm.aaaa] *	Per maggiori informazioni in merito al nuovo Accordo CH-I, cliccare qui Va indicata la nazione ove l'assongettato vive abitualmente o detiene gli interessi del nucleo familiare
Nazione di domicilio/residenza	Italia (comuni di frontiera) *	
Rientro al domicilio	☒ Giornaliero ☐ Settimanale *	
Numero AVS	756. *	Numero a 13 cifre

* = Campo obbligatorio

Avanti > | Annulla

Le tipologie di lavoratori frontalieri ai sensi dell'Accordo CH-I

VECCHIO FRONTALIERE

NUOVO FRONTALIERE

FRONTALIERE NON CONTEMPLATO NELL'ACCORDO

Frontalieri «non contemplati nell'Accordo» Esempi

Rientro settimanale al proprio domicilio in Italia

- Patrick lavora in Ticino dal 2020
- È in possesso di un permesso G con rientro settimanale al proprio domicilio principale a Luino (elenco 1A)

FRONTALIERE NON CONTEMPLATO NELL'ACCORDO

Residenza in un comune non compreso nell'elenco 1

- Giovanni lavora in Ticino dal 2020
- È in possesso di un permesso G e rientra giornalmente al proprio domicilio principale a Milano

FRONTALIERE NON CONTEMPLATO NELL'ACCORDO

Il simulatore dello statuto di frontaliere

Sito internet Ufficio delle imposte alla fonte (www.ti.ch/fonte)

- Informazioni sull'imposta alla fonte
- Apertura/chiusura di una partita fiscale
- Richiesta di correzione dell'imposizione alla fonte
- Programma iFonte
- Calcolatore d'imposta da reddito da attività lucrativa dipendente
- Calcolatore d'imposta da prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza
- Tabelle di calcolo dell'imposta alla fonte
- Formulari
- Direttiva, documenti di supporto e basi legali
- **Accordo tra la Svizzera e l'Italia sull'imposizione dei lavoratori frontalieri**

Simulatore statuto frontaliere

Accordo tra la Svizzera e l'Italia sull'imposizione dei lavoratori frontalieri

L' Accordo del 2020 sostituisce quello del 1974 ed è entrato in vigore il 17 luglio 2023. A differenza dell'Accordo del 1974, quello nuovo si fonda sulla reciprocità.

Simulatore statuto frontaliere

Il concetto di «domicilio principale»

Art. 2 lett. b) cap. iii. Accordo CH-I imposizione dei frontalieri

L'espressione di frontaliere designa un residente di uno Stato contraente che:

«ritorna il linea di principio quotidianamente al proprio domicilio **principale nello Stato di residenza»**

Art. 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209

«per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona»

Il concetto di «domicilio principale»

Esempio di trasferimento all'interno della fascia

- Matteo lavora in Ticino dal 01.07.2020
- È in possesso di un permesso G
- Durante il periodo transitorio rientrava giornalmente al proprio domicilio principale a Gallarate (elenco 1A)
- Dal 01.02.2024 ha trasferito il proprio domicilio principale a Saronno (elenco 1). Ha mantenuto il rientro giornaliero al proprio domicilio

VECCHIO FRONTALIERE

Il concetto di «domicilio principale»

Esempio

- Antonio, coniugato, lavora in Ticino dal 2014
- È in possesso di un permesso G con rientro giornaliero a Como (elenco 1A)
- La moglie e i figli abitano a Milano (fuori fascia)

FRONTALIERE NON CONTEMPLATO NELL'ACCORDO

Importanza del campo «validità dal»

Per la corretta classificazione del dipendente come «nuovo» o «vecchio» frontaliere fiscale è fondamentale che il campo legato alla validità del permesso di lavoro (campo denominato «Validità dal») sia correttamente popolato



ti Dipartimento delle finanze e dell'economia www.ti.ch/fisco

Divisione delle contribuzioni

DIVISIONE CHI SIAMO DICHIARAZIONE PAGAMENTI ALTRE IMPOSTE BASI LEGALI SPORTELLLO

Divisione delle contribuzioni > Dichiarazione d'imposta > Imposte alla fonte > Nuovo Accordo tra la Svizzera e l'Italia sull'imposizione dei lavoratori frontalieri

→ Informazioni sull'imposta alla fonte
→ Apertura/chiusura di una partita fiscale
→ Richiesta di correzione dell'imposizione alla fonte

→ Programma iFonte
→ Calcolatore d'imposta
→ Tabelle di calcolo dell'imposta alla fonte

→ Formulare
→ Tabelle frequenti, direttive e basi legali
→ **Nuovo Accordo tra la Svizzera e l'Italia sull'imposizione dei lavoratori frontalieri**

Nuovo Accordo tra la Svizzera e l'Italia sull'imposizione dei lavoratori frontalieri

Il nuovo Accordo del 2020 sostituisce quello del 1974 ed è entrato in vigore il 17 luglio 2023. A differenza dell'Accordo del 1974, quello nuovo si fonda sulla reciprocità.

Esempi di corretta immissione dei dati nel sistema informatico IFonte

-  Soggetti fiscali oggetto di scambio automatico di informazioni (Permesso G - Notifica 90 gg)
-  Soggetti fiscali oggetto di scambio automatico di informazioni (Cittadino svizzero)

Importanza del campo «validità dal»

Esempio

- Giuseppe lavora in Ticino dal 01.06.2017
- È in possesso di un permesso G
- Rientra giornalmente al proprio domicilio principale a Como (elenco 1A)

VECCHIO FRONTALIERE

Campo «validità dal»: 01.06.2017

Importanza del campo «validità dal»

Esempio

- Gianni ha iniziato a lavorare in Ticino il 1° giugno 2024
- È in possesso di un permesso G
- Rientra giornalmente al proprio domicilio principale a Como (elenco 1)

NUOVO FRONTALIERE

Campo «validità dal»: 01.06.2024

Importanza del campo «validità dal»

Esempio

- Luca ha lavorato in Ticino dal 01.01.2019 al 31.12.2021
- Era in possesso di un permesso G
- Rientrava giornalmente al proprio domicilio principale a Como (elenco 1A)
- Dal 01.03.2024 inizia una nuova attività in Ticino con permesso G e rientro giornaliero al proprio domicilio principale a Como
- Per beneficiare dello statuto di vecchio frontaliere dovrà compilare il formulario 1A e consegnarlo al nuovo datore di lavoro

VECCHIO FRONTALIERE

Campo «validità dal»: 01.01.2019

Assunzione dopo il 18.06.2023 di un «vecchio frontaliere»



**Ufficio delle imposte
alla fonte e del bollo**
Via Franco Zorzi 36
6501 Bellinzona

Tel. 091 814 75 71
Fax: 091 814 75 79

**Attestazione statuto vecchio frontaliere fiscale
in caso di assunzione dal 18.07.2023**

**Formulario attestante i requisiti previsti
dall'art. 9 dell'Accordo per la qualifica di
"vecchio frontaliere fiscale"**

1A

Quando è data la possibilità di scelta:
☒ crociare ciò che fa al caso

Accordo del 23 dicembre 2020 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana
relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri.

1. Datore di lavoro, rispettivamente debitore della prestazione imponibile

Numero di controllo	Numero IDI (N. d'identificazione delle imprese)	
Ragione sociale e indirizzo di recapito		
Comune fiscale		

2. Contribuente frontaliere dipendente

Dati anagrafici	Cognome		
	Nome		
	Data di nascita		Sesso
Permesso	☐ G (Frontaliere) ☐ Solo notifica ☐ Svizzero residente in Italia		